

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2037}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE COMUNITARIE
(FORTE)

Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati

Presentato il 12 settembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il regolamento (CEE) n. 2777/75 adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 29 ottobre 1975, riguardante l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, prevede, tra l'altro, all'articolo 2,

l'emanazione di norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

Tali norme sono state ritenute necessarie in quanto possono contribuire a migliorare la qualità del pollame commercia-

lizzato, a regolarizzare la concorrenza comunitaria e ad incrementare gli scambi.

Difatti, la disciplina del tenore d'acqua delle carcasse di tale pollame tende ad eliminare le frodi nel commercio, evitando che contenuti artificiali d'acqua in dette carcasse ne facciano aumentare il peso.

Le norme in questione trovano definizione nel regolamento (CEE) n. 2967/76, adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 23 novembre 1976, in vigore nella sua interezza dal primo gennaio 1980, e nel relativo regolamento di applicazione n. 2785/80, adottato dalla Commissione delle Comunità europee il 30 ottobre 1980, le cui norme sono operanti a partire dal primo aprile 1981.

Ai fini della pratica attuazione in sede nazionale dei suddetti regolamenti, occorre provvedere ai seguenti adempimenti:

1) designare gli organismi competenti ad esercitare il controllo dell'osservanza delle norme contenute nei menzionati regolamenti (CEE) n. 2967/76 e n. 2785/80;

2) fissare le modalità di esecuzione dei controlli;

3) indicare il modello e la stampa delle etichette e dei nastri adesivi da applicare in esecuzione delle norme comu-

nitarie, allo scopo di assicurarne l'uniformità su tutto il territorio nazionale;

4) stabilire le sanzioni da irrogare in caso di infrazioni alle disposizioni dei suddetti regolamenti (CEE) n. 2967/76 e n. 2785/80.

Poiché la Commissione delle Comunità europee ha instaurato un procedimento di infrazione nei confronti dello Stato italiano per aver quest'ultimo omesso di adottare le predette misure di attuazione dei regolamenti in questione, ed attesa l'esigenza di dare un'adeguata e sollecita definizione al problema, si è ritenuto di disciplinare con atto amministrativo le modalità di esecuzione del controllo, individuando, altresì, gli organi competenti ad esercitarlo.

Con il presente disegno di legge, invece, sono state determinate le sanzioni amministrative da applicare ai trasgressori della norma comunitaria, dal momento che queste ultime non possono essere disciplinate amministrativamente, poiché l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sancisce il principio della legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalità di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente:

1) da lire 200.000 a lire 600.000 i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;

2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto chiunque prepari pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

3) da lire 100.000 a lire 300.000 chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria;

5) da lire 50.000 a lire 150.000 chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al mi-

nuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui è stato sottoposto.

Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II, del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.